

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto Presidente

dr. Antonio Picardi Giudice

dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 7537/2011, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da Unicredit Leasing spa

con l'avv. Renzo Turato di Vicenza

nei confronti di

Fallimento Armac Die Casting srl, in persona

del Curatore dr. Luana Brillì

con l'avv. Alvisè Cappellaro di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuto che sia incontestata l'esistenza di un rapporto di leasing tra l'opponente e la fallita, in quanto si discute solo dell'applicabilità delle clausole delle condizioni generali nn. 21 e 23 del contratto, che regolano la risoluzione anticipata, prevedendo un indennizzo per il concedente;

ritenuto che alla fattispecie si applichi il nuovo art. 72quater l.f., ed in particolare che al concedente, al quale è riconosciuto il diritto a recuperare potenzialmente l'intero finanziamento in linea capitale (o valore del bene), si debbano riconoscere anche i canoni (sempre limitatamente al capitale) già scaduti e a scadere, le spese, e gli interessi già maturati fino alla dichiarazione di fallimento (se dal contratto di leasing si scioglie il curatore, come è avvenuto nel caso di specie), o fino alla risoluzione del rapporto (se anteriore al fallimento), mentre vanno esclusi gli interessi non ancora maturati, in quanto corrispondono ad una vicenda contrattuale che non si è sviluppata nel tempo, e quindi non possono essere maturati (cfr. Cass. 1° marzo 2010 n. 4862), salva l'applicazione nel caso concreto di clausole risarcitorie, le quali però debbono essere specificamente approvate per iscritto, avendo natura vessatoria, poiché le stesse introducono un trattamento eccezionalmente deteriore per uno dei contraenti (quello che non ha predisposto il modulo contrattuale, tra l'altro scritto in caratteri fittissimi e microscopici, v. i docc. 3 e 7 attorei), ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c.;

considerato che, nei contratti prodotti, manca del tutto la specifica approvazione per iscritto delle stesse, non potendo certo soddisfare questo requisito la generica sottoscrizione della parte a fine di ogni pagina, pur presente negli stessi, la quale è comunque priva del requisito della certezza di data;

ritenuto, quindi, che l'odierno opponente debba essere ammesso al passivo per l'ulteriore somma relativa ai canoni ancora da scadere, esclusi gli interessi conteggiati nei prospetti di ammortamento (docc. 12 e 13), ed ogni altro accessorio relativo al mancato sviluppo del rapporto contrattuale (i.e. commissioni e indennizzi, etc.), e rimandando al Curatore di fare i dovuti conteggi;

ritenuto che, comunque, all'esito della vendita o di altra collocazione del bene, o della sua stima concordata, ove la vendita risulti difficoltosa, il concedente dovrà restituire l'eccesso di realizzo o essere ammesso al passivo per il minor realizzo, ai sensi del disposto di cui all'art. 72quater, co. 2 e co. 3, l.f., come dallo stesso riconosciuto nelle proprie conclusioni;

ritenuto, peraltro, a prescindere da ciò che è avvenuto nel caso concreto, che la soluzione più rispondente al dettato normativo sarebbe stata quella di restituire i beni e, quindi, attendere la vendita o la diversa allocazione del bene, prima di chiedere l'ammissione al passivo, posto che l'art. 72quater, co. 3, l.f. prevede implicitamente che il concedente si possa insinuare al passivo soltanto dopo aver conosciuto l'entità esatta del ricavato dalla vendita (motivo eventualmente giustificante l'insinuazione ultratardiva);

ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza reciproca (del Fallimento per la parte relativa al capitale, e dell'opponente per gli interessi e gli altri accessori);

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto ammette al passivo l'ulteriore credito di Unicredit Leasing spa per la somma corrispondente ai canoni non ancora scaduti in linea capitale, fatto salvo il successivo regolamento dei

conguagli, ai sensi dell'art. 72quater, co. 2 e co.
3, l.f.;
manda al Curatore per l'opportuna variazione
dello stato passivo;
compensa le spese processuali.
Si comunichi a tutte le parti.
Vicenza, 13.9.2012.
Provvedimento depositato il 26 settembre 2012

*

IL CASO.it